

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO SEDE DI ROMA – SEZ. I**

R.G. n. 5680/2011

MEMORIA

nell'interesse del dott. Paolo Ferraro, rappresentato disgiuntamente dagli Avv.ti Luigi Parenti e Antonella Rustico contro il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente *pro tempore* e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12.

* * * * *

Con la delibera del 16.6.2011, prot. P15420/2011, in questa sede gravata, la IV Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, d'ufficio, collocò il ricorrente in aspettativa coattiva, per quattro mesi, con decorrenza immediata e altresì fuori del ruolo organico della magistratura a decorrere dal 16 agosto 2011.

Qui da intendersi richiamata integralmente punto per punto la memoria separatamente depositata telematicamente dal codifensore Avv. Antonella M. Rustico, e i relativi allegati, si rendono di seguito solo alcune precisazioni.

Ebbene, il provvedimento di cui in questa sede si contesta in radice la legittimità per contraddittorietà e vizi sintomatici meglio già indicati è stato adottato dalla COMMISSIONE del *CSM 2010-2014* in patente mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 3 R.D.Lgs. n. 511/1946, e senza aver previamente accertato nulla sul dott. Paolo Ferraro e men che meno senza poter anche solo ventilare (e si è inteso aggirare proprio questo scoglio insormontabile, premeditadamente, perché allora si volle/doveva eliminare un magistrato serio e professionale che aveva capito troppo) la concreta impossibilità di “adempiere convenientemente

ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio” alla luce per *adversum* del lavoro e caratteristiche professionali e di equilibrio del dott. Ferraro.

Ciò premesso, la **Commissione del CSM 2010-2014**, ha inteso far apparire fondato il proprio convincimento circa il dott. Ferraro, utilizzando dichiarazioni “concertate” di alcuni Aggiunti della Procura di Roma 2011, per questo fine “concertato” e gestito convocati di urgenza e sentiti senza il contraddittorio invocato dal dott. Ferraro (ma Alberto Caperna non partecipò al rito e Pietro Saviotti disse ben altro, entrambi deceduti per infarto per cause da accertare nel 2012).

E vi erano cospicue certificazioni e relazioni depositate che dicevano ben altro, disegnando non solo una persona serena ed equilibrata ma un uomo e magistrato di primo ordine. E vi era una vecchia certificazione medica, in realtà favorevole al ricorrente, ma a sua volta viziata dalla vicenda a monte (sequestro di persona) per la quale il dott. Ferraro aveva sporto dettagliata e chiarissima denuncia a Perugia corredata dal MEMORIALE - depositato anche al CSM e debitamente occultato nelle motivazioni - che veniva svelando una macchinazione antecedente, **vera** e oggi di pubblico dominio. Il tutto era ed è supportato da **prove dirette** sconcertanti (registrazioni audio e ambientali, e da telefonate e conversazioni telefoniche tutte messe a disposizione mediante il deposito di un intero DVD di prove dirette, autorizzando), ma il dott. Ferraro aveva altresì in parallelo al MEMORIALE depositato una istanza di “rivisitazione“ integrale del procedimento archiviato. Tutte circostanze obiettive debitamente illustrate anche con allegati nella memoria difensiva separatamente depositata dall'AVV Antonella M. Rustico e qui richiamata. E molto più che sconcertante e gravissimo è il FATTO che la **IV Commissione del CSM 2010-2014** pur avendo ricevuto il testo depositato del MEMORIALE e non inizialmente gli audio (poi copiosissimo materiale anche di prova diretta, abbia semplicemente

obnubilato e pretermesso IL MEMORIALE, e poi atti, documenti multimediali ed esposti dettagliati.

I. Con riguardo alle dichiarazioni non vere da ultimo utilizzate per costruire un supporto artefatto, per la quale valutazione si rinvia alla memoria di co-difensore già depositata in questo giudizio, spiccano però anche un precedente estremamente significativo e indice di grave contraddittorietà, e la artefatta considerazione delle chiare dichiarazioni del dott. Pietro Saviotti.

Innanzitutto, il Procuratore Giovanni Ferrara, nel riferire sul rendimento in servizio del ricorrente, davanti al diverso CSM 2005-2010, che era ben consapevole della architettura dei fatti ma non disposto a lasciarla passare, non poté non ammettere e disse che il dott. Paolo Ferraro “è bravissimo, un ragazzo preparato, scrupoloso a me conosciuto da decenni”. E vi erano 27 anni di pareri eccezionali che sottolineavano anche l'equilibrio del dott. Ferraro.

Il giudizio testualmente riportato dunque, fu “obbligato” e non vi si poté sottrarre il dott. Giovanni Ferrara, che pure campeggiava nel suo ruolo nel successivo memoriale allegato a denuncia sporta a Perugia, quello “nascosto” e pretermesso nella valutazione del “**CSM 2010-2014**”. Il ricorrente era un magistrato che esercitava perfettamente le proprie funzioni, non solo con regolarità ed impegno. Anzi, con le specificità di alta ed equilibrata professionalità - atti allegati a MEMORIA già depositata e richiamata integralmente - che il **CSM** medesimo del **2010-2014** fu poi costretto a porre a fondamento della valutazione di carriera del dott. Paolo Ferraro nel 2012 (!!), in epoca coeva alla procedura imbastita. Non riusciamo a pensare circostanza più contraddittoria di questa.

Nella “audizione” 2011 (costruita di corsa, pendendo la denuncia dei fatti a Perugia) il dottor Saviotti, invece affermò a sua volta recisamente : “sicuramente posso testimoniare un’attività sempre molto diligente, molto attenta, molto scrupolosa. Dal punto di vista professionale, in tutto il periodo in

cui ho avuto modo di conoscerlo direttamente, non ho mai sentito particolari rimostranze ... anche come commenti che si possono fare con altri colleghi dell'ufficio non ho mai sentito particolari rimostranze, obiezioni o censure sulla condotta professionale del dottor Ferraro.” MA precisò ben altro (atto già allegato a memoria depositata da co-difensore) vistosamente incalzato da membro della commissione del CSM 2010-2014. E fece un auspicio diretto, colto al volo e commentato da membro della IV Commissione !! Basta leggere l'**ALL 008** depositato con la memoria.

Il quadro che emerge da questi antecedenti e fatti (vincolanti) spiega non solo come mai gli Aggiunti sentiti non si arrischiarono a fornire false specifiche dichiarazioni e sulla attitudine e professionalità, ma si attennero ad un canovaccio evidente ed evidentemente concordato: le “dichiarazioni criptiche” e la “vicenda privata personale” sullo sfondo.

Viceversa vi si era “arrischiato” chi telefonò nel gennaio 2011 (**ALL 009 bis ESPOSTO PROCURA GENERALE** a co-firma AVV Minghelli e Dellomonaco, immesso anche tramite la memoria già depositata).

La memoria separatamente depositata illustra poi lo schema che fu architettato su una scissione valutativa, artefatta, e non servono altre parole.

Serve capire come si possa dare un qualsiasi credito ad una patente sceneggiata, posta in essere di corsa a MEMORIALE e denuncia depositati a Perugia, quando le prove dirette fornite e di pubblico dominio, lasciando sbigottiti, dimostrano sopra ogni dubbio, che il dott. Ferraro aveva accertato connessioni e circostanze che svelavano una integrale macchinazione. Questa la unica chiave di lettura possibile sulla base dei fatti e dati, e chiaro il movente della convocazione urgente degli Aggiunti compiacenti ed anche uno di essi direttamente “contro-interessato”.

Dunque, l'esame della documentazione del procedimento rivela che il CSM era stato debitamente relazionato sul ben più che ottimo rendimento in servizio del

ricorrente, salvo poi ignorare le chiare ed univoche risultanze ottenute e convogliare la propria valutazione utilizzando il “protocollo della scissione”, di chiara ideazione “tecnica” costruita a monte (artificialmente), secondo modulo illustrato già nella più volte citata separata memoria. Si ricava da tutto ciò, pertanto, molto più che una gravissima e palese anomalia dell’azione amministrativa svolta dalla **IV Commissione del CSM 2010-2014**.

Ciò con la conseguenza che il provvedimento gravato – reso in evidente mancanza dei presupposti di legge – è certamente illegittimo anche per carenza di istruttoria e di motivazione oltretutto di eccesso di potere, il tutto abilmente orchestrato e riconducibile alla circostanza oggettiva che il medesimo dott. Ferraro “stava denunciando a Perugia una specifica cordata deviata incistata nell’ufficio giudiziario romano con preoccupanti e “pericolosi” collegamenti coperti ed in buona sostanza una operazione articolata a suo danno”. Quella oggetto delle indagini ad ampio spettro in corso presso la Procura di Perugia odierna.

E' d'uopo peraltro rammentare che la **successiva** perizia del dott. Cantelmi, che negli intenti doveva supportare l'atto impugnato, appare viziata da gravissima condotta parzialmente soppressiva idonea a favorire la alterazione della valutazione (**ALL.ti 011 e 012** a memoria del co-difensore e video audio depositando tramite DVD ed indicato ivi in memoria l'indirizzo telematico interno).

II. Per non tediare ulteriormente questo on.le collegio si rinvia ancora una volta integralmente alla memoria già richiamata, in ogni singolo passaggio, ed al DVD di prove depositando, ma si deve mettere in risalto che la obiettiva impossibilità di alcuna difesa e contraddittorio da parte del dott. Ferraro nella procedura emerge a caratteri cubitali, nelle concitate fasi “cautelari” la cui fretta era motivata da una sola esigenza di delegittimare ed immettere nell’imbuto procedurale chi aveva denunciato quanto ha anche provato pubblicamente ed è

di evidenza pubblica. Ciò apre a tutte le considerazioni spese nella memoria già depositata da co-difensore perché la violazione del diritto di difesa e contraddittorio emerge a tutto tondo dagli atti e relativi ALL.ti , senza che occorran altre parole oltre a quelle già spese nella separata memoria in atti.

Troppi ed evidenti gli “interessi” “contrastanti” e qui si richiama solo la prova diretta da registrazione di conversazione tra presenti del dott. Ferraro con l'Aggiunto Nello Rossi che candidamente confessava che se il dott. Ferraro parla “*siamo tutti col culo per terra*” (parole testuali). Anche questa dettagliata nella memoria già depositata con indicazione dell'indirizzo telematico

Chiara la vicenda e chiara la sorte che si voleva/doveva comminare al dott. Paolo Ferraro. Tutto questo non ha a che fare con il potere legittimo a tutela dell'esercizio della giurisdizione. Quindi occorre lasciar pagare ancora un uomo la cui intelligenza e capacità professionale emerge *per tabulas* sinanche dal modo in cui egli ha trattato un impianto di prove certosamente raccolte perché genuine e dirette insormontabili, il che la dice più di ogni altra cosa sul suo esclusivo fine di tutelare la reale indipendenza della giurisdizione?! E il dott. Ferraro non fece altro che il suo dovere, ben sapendo i gravi rischi cui andava incontro per fedeltà al suo ruolo ed alla Costituzione.

Altro che “criptico”, il dott. Ferraro: si prese la responsabilità di far emergere tutto non pensando certo solo a sé stesso (che vie di *commodus discessus* ed affiliazione poi gli erano state fatte intravedere). Ma come poteva essere criptico chi aveva scritto nel marzo 2011 un dettagliatissimo MEMORIALE inequivoco (prodotto), accompagnato da prove dirette depositate con due esposti al CSM?! (ALL,ti 19A e 19 B già depositati a corredo della memoria del co-difensore AVV Rustico).

Una sola certezza: che oggi codesto on.le TAR valuterà i fatti per quel che sono, ed il loro travisamento, alla luce anche delle **prove dirette** in deposito che

svelano un marchingegno a suo modo unico, ma divenuto di lapalissiana evidenza grazie al dott. Ferraro.

Ovvero, preliminarmente all'eccesso di potere e travisamento dei fatti ed alla contraddittorietà di valutazioni che emerge dagli atti de plano, l'auspicio che codesto on.le collegio prenda posizione, sulla sostanziale e gravissima permanente privazione del difensore e sul mancato contraddittorio gestito nel giugno 2011, a tutela effettiva oggi della sostanza ed immagine dello Stato di diritto.

Si insiste nella richiesta l'autorizzazione al deposito di DVD di prove dirette, e si richiede l'ascolto di esse, anche tramite video audio immessi in pagina di apertura *indexgenerale.html*.

P.Q.M.

Si voglia pertanto delibare l'annullamento degli impugnati provvedimenti con conseguente declaratoria che travolga tutti gli atti successivi emessi nell'ambito della procedura sino alla successiva finale dispensa finale del dott. Ferraro, perché viziato il provvedimento principale impugnato da illegittimità ab imis ed il provvedimento interinale anche per violazione del diritto di difesa del ricorrente, stabilizzatasi nel prosieguo della procedura, e comunque perché frutto il provvedimento di travisamento dei fatti e contraddittoria valutazione, in assenza di effettiva difesa e contraddittorio garantiti, profili in atti e memoria separata di co-difensore ampiamente illustrati.

Con osservanza.

Roma, 5 maggio 2020

Avv. Luigi Parenti

ALL DVD destinato a deposito diretto previa autorizzazione perché non trasmissibile mediante registro digitale

ALL.ti come da elenco che segue che non verranno nuovamente depositati, richiamati, già depositati dal codifensore Antonella N. Rustico

ALL 000 Memoria codifensore e successivi allegati elencati

ALL 000A Ricorso_TAR Ferraro.pdf ALL 000B Memoria TAR Ferraro-1.pdf

ALL 000C Ferraro memoria integrativa ed allegati al TAR VERSIONE CON LINKs IPERTESTUALI .pdf

ALL 001 carriera dott. Paolo Ferraro parere professionale adottato dal CSM nel 2012 .pdf

ALL 003 Csm, tutte le trame di Palamara, Lotti & Co._ «Se mi intercettano, diranno che sono la P5» - l'Espresso.pdf

ALL 004 DENUNCIA QUERELA FINALE DEFINITIVA ULTIMISSIMA .pdf

ALL 005 MEMORIALE INTEGRATIVO DENUNCIA DEFINITIVO.pdf

ALL 006 IL VENUSIANO VESUVIANO E TUTTI GLI ALTRI __ Paolo Ferraro CDD.pdf

ALL 007_1 certificazione prof Boldrii ASL RM E .pdf

ALL 007_2 CERTIFICAZIONE PROF. CAMERINI.pdf

ALL 007_3 Relazione clinica dottt. Marinelli.pdf

ALL 007_4 Relazioni e certificazioni dott. BUTTARINI .pdf

ALL 007_5 Relazione dott. Paolo Cioni.pdf

ALL 007_6 Paolo Ferraro PROGRESSIONE DI CARRIERA 2012 .pdf

ALL 007_7 Relazione clinica dott. Marinelli.pdf

ALL 007_8 dott. Paolo Cioni controdeduzioni a ctu Cantelmi e consulenza sul dr Ferraro.pdf

ALL 008 Audizioni AGGIUNTI e PROCURATORE giugno 2011 pagg269-303.pdf

ALL 009 Audizione 27_05_2011 dott. Paolo Ferraro.pdf

ALL 009 bis ESPOSTO PROCURA GENERALE a cofirma AVV Minghelli-Dellomonaco.pdf

ALL 010 Prime documentazioni depositate in IV Commissione dott Ferraro Paolo .pdf

ALL 011 trascrizione cantelmi.pdf

ALL 012 Dott.Vannucci relazione su strappo dei test ad opera del dott Tonino CAntelmi.pdf

ALL 013 la segnalazione.pdf

ALL 014 bis Richiesta rivisitazione procedure ed ultima archiviazione.pdf

ALL 014 LA archiviazione del CSM 2006-2010.pdf

ALL 015 APPELLO CONSIGLIO DI STATO .pdf

ALL 015 bis Documento con links ipertestuali a banca dati APPELLO CDS INFORMATIVA .pdf

ALL 016 Estratto memoria avvocatura Stato.pdf

ALL 017 Esposto a Consiglio di Stato ed Avvocatura dello Stato.pdf

ALL 018 la concitata sequenza dal primo giugno 2011 e la violazione del diritto di difesa.pdf

ALL 019 A MEMORIAESPOSTO CSM 9 ottobre 2012.pdf

ALL 019 A Versione testo con links ipertestuali
MEMORIAESPOSTODALCSM 9 ottobre 2012.pdf

ALL 019 B MEMORIA ESPOSTO CSM 3 novembre 2012 .pdf

ALL 019 B ULTIMA MEMORIA DI PAOLO FERRARO AL CSM 4
novembre 2012 versione originale .pdf

ALL 020 SENTENZA TAR SU VIOLAZIONE DITITTO DIFESA
RM_200703447_SE 2.pdf